Confartigianato Imprese 1946 2026

CNA Artigiani Imprenditori d'Italia

Camera dei deputati
XIX Legislatura

Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Documento di osservazioni e proposte

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

(AC 3133)

26 ottobre 2026

Premessa

Confartigianato e CNA rappresentano le imprese (MPMI) operanti nei settori manifatturiero, delle costruzioni, dell'impiantistica, dell'autoriparazione, dei trasporti e della gestione dei rifiuti. Per queste realtà, la parte quarta del d.lgs. 152/2006 costituisce un riferimento normativo quotidiano: la quasi totalità di esse produce rifiuti speciali e una quota rilevante provvede in proprio al trasporto dei rifiuti derivanti dalla propria attività.

Il decreto-legge in oggetto interviene su diversi ambiti della disciplina ambientale: istruttorie di valutazione ambientale, gestione di eventi imprevedibili legati al clima, mitigazione del rischio idrogeologico, economia circolare e bonifiche. Per le imprese rappresentate assumono particolare rilievo le disposizioni dell'art. 4, in materia di economia circolare, in particolare quelle relative a terre e rocce da scavo e alla *governance* dei sistemi di responsabilità estesa del produttore.

Il provvedimento contiene misure di interesse per le micro e piccole imprese, che possono contribuire alla semplificazione amministrativa e a una gestione più efficiente delle risorse materiali. Considerati gli interventi sulla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, Confartigianato e CNA ritengono che la conversione in legge DL in questione, costituisca anche un'occasione per affrontare ulteriori criticità che incidono sull'operatività delle imprese: la proporzionalità dell'apparato sanzionatorio in materia di rifiuti e la certezza del quadro applicabile al trasporto marittimo dei rifiuti, a seguito della scadenza del termine previsto dall'articolo 265, comma 2 del d.lgs. 152/2006.

Valutazione complessiva

La disciplina delle terre e rocce da scavo, introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il nuovo articolo 185-*ter* del d.lgs. 152/2006, riveste particolare interesse per le imprese delle costruzioni, dell'impiantistica e, più in generale, per le piccole imprese che operano nei cantieri.

L'innalzamento a 4.000 metri cubi del limite per il deposito temporaneo delle terre e rocce qualificate come rifiuti, con un massimo di 800 metri cubi per quelli pericolosi, e la possibilità di riutilizzare direttamente nel sito di produzione, senza preventiva caratterizzazione, i materiali prodotti nei cantieri fino a 20 metri cubi rispondono a esigenze più volte rappresentate dal mondo artigiano. Confartigianato e CNA valutano favorevolmente tali misure, che possono ridurre le incertezze sulla qualificazione dei materiali e il rischio di contestazioni, agevolare la gestione dei piccoli cantieri e favorire il recupero rispetto allo smaltimento.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma rafforzano la trasparenza e la prevenzione dei conflitti di interesse negli organi di amministrazione delle organizzazioni che attuano la responsabilità estesa

del produttore e dei consorzi di filiera, prevedendo l'obbligo di astensione dei rappresentanti delle imprese di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio dalle decisioni relative all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

Confartigianato e CNA condividono l'obiettivo di una gestione trasparente delle risorse destinate al perseguimento delle finalità ambientali e sottolineano l'esigenza che il rafforzamento della *governance* valorizzi il pluralismo dei sistemi EPR e il contributo dei diversi soggetti coinvolti, assicurando un'adeguata rappresentanza delle micro e piccole imprese, che partecipano a tali sistemi e ne sostengono i costi attraverso il contributo ambientale.

Si valutano infine favorevolmente le misure vòlte a rafforzare la capacità amministrativa e la certezza dei tempi dei procedimenti. Rientrano in questa prospettiva il potenziamento delle strutture istruttorie competenti in materia di VIA, VAS e autorizzazioni ambientali, previste dagli articoli 1, 2 e 5.

Osservazioni e proposte

Trasporto dei rifiuti per via marittima

Un ulteriore profilo sul quale si ritiene necessario intervenire riguarda la disciplina del trasporto marittimo dei rifiuti.

L'articolo 265, comma 2, del d.lgs. 152/2006 prevedeva, fino al 30 giugno 2024, l'assimilazione alle merci, anche ai fini della pericolosità, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico trasportati per via marittima. La scadenza del termine ha determinato criticità nell'applicazione della disciplina della Parte quarta, sia rispetto agli obblighi di tracciabilità documentale sia con riferimento agli adempimenti autorizzativi.

Ne derivano maggiori oneri economici e operativi per le imprese, cui si aggiunge la necessità di definire un regime di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali adeguato al trasporto marittimo. L'attuale sistema, storicamente riferito al trasporto terrestre, non dispone infatti di requisiti specificamente calibrati sulle caratteristiche delle unità navali.

Il settore è già soggetto a un'articolata disciplina, che comprende la Convenzione MARPOL, il codice IMDG per le merci pericolose e il sistema di certificazione di classe rilasciata da società di classificazione riconosciute, con verifiche periodiche. Nel definire gli adempimenti ambientali occorre quindi tenere conto delle regole e dei controlli già applicabili, evitando sovrapposizioni e assicurando il coordinamento tra le diverse discipline.

Un ulteriore aggravio degli oneri potrebbe inoltre compromettere la competitività degli operatori nazionali e penalizzare i collegamenti marittimi attraverso i quali giungono alle filiere produttive italiane flussi di rifiuti destinati al recupero.

Confartigianato e CNA propongono pertanto di riformulare l'articolo 265, comma 2, rendendo strutturale l'assimilazione alle merci dei rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi quelli prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili. Per i rifiuti pericolosi si propone la corrispondente assimilazione alle merci pericolose, ferme restando le disposizioni dell'articolo 193-*bis* e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

Proporzionalità dell'apparato sanzionatorio in materia di rifiuti

Il DL n. 116 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, ha profondamente inasprito l'apparato sanzionatorio previsto dal Titolo VI della Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.

Confartigianato e CNA condividono pienamente l'obiettivo di rafforzare il contrasto alle attività illecite nella gestione dei rifiuti. Nel perseguire tale finalità, si ritiene opportuno calibrare maggiormente le sanzioni in funzione della natura e della gravità delle violazioni, distinguendo le condotte riconducibili alla criminalità ambientale dalle irregolarità formali e documentali che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività d'impresa. Una maggiore gradualità consentirebbe di tenere conto delle specificità delle micro e piccole imprese, in particolare dei produttori che trasportano direttamente i rifiuti derivanti dalla propria attività.

Gestione di rifiuti non autorizzata

Nella formulazione vigente, la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi è punita, già nella fattispecie base, con la reclusione da uno a cinque anni, anche in assenza di un pericolo concreto per l'ambiente o per la salute. Le condotte dalle quali derivano tali pericoli sono tuttavia già oggetto delle specifiche aggravanti previste dal comma 1-*bis*, che contempla pene detentive elevate anche quando il fatto è commesso in siti contaminati.

Per assicurare una maggiore gradualità della risposta sanzionatoria, Confartigianato e CNA propongono di ricondurre la fattispecie base, riferita sia ai rifiuti pericolosi sia a quelli non pericolosi, alla pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, riservando la reclusione alle ipotesi aggravate di cui al comma 1-*bis*.

In via subordinata, si propone di mantenere la natura contravvenzionale della fattispecie base anche per i rifiuti pericolosi, prevedendo per questi ultimi il raddoppio dell'ammenda, da 5.200 a 52.000 euro.

Violazione degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari

Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 116 del 2025 hanno raddoppiato la sanzione per l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico e previsto, «in ogni caso», la sospensione della patente di

guida e dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Tale formulazione presenta criticità applicative anche rispetto a produttori che non svolgono attività di trasporto e a soggetti non iscritti all'Albo.

È stata inoltre introdotta la reclusione da uno a tre anni per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, unitamente alla confisca obbligatoria del mezzo, con conseguenze particolarmente gravose anche nei casi di irregolarità documentali prive di una concreta lesività ambientale.

La disciplina rischia così di attribuire a violazioni di diversa gravità conseguenze non sufficientemente differenziate. Il tema assume ulteriore rilievo con la piena operatività del RENTRI, che rende più immediata la rilevazione degli errori di compilazione e dei disallineamenti documentali e richiede, pertanto, una chiara distinzione tra irregolarità formali e condotte che compromettono effettivamente la tracciabilità dei rifiuti.

Confartigianato e CNA chiedono, in via principale, il ripristino della disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 116 del 2025.

Si propone inoltre di ricondurre il trasporto senza formulario nell'ambito degli illeciti amministrativi, salvo i casi di trasporto professionale o di concreto pericolo per l'ambiente, e di limitare la confisca del mezzo alle condotte dolose.

Gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima

Il decreto introduce strumenti importanti per la gestione delle conseguenze degli eventi climatici e per l'accelerazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Risulta tuttavia opportuno rafforzarne l'orientamento verso la prevenzione. In un contesto caratterizzato dalla crescente frequenza di eventi climatici estremi, la resilienza territoriale dovrebbe diventare un obiettivo strutturale delle politiche ambientali, promuovendo il coinvolgimento delle comunità locali, delle imprese e dei soggetti scientifici nella programmazione degli interventi. Investire nella prevenzione significa ridurre i costi economici, sociali e ambientali che derivano dalla gestione delle emergenze.

Occorre affiancare alle misure di gestione delle emergenze strumenti che rafforzino la capacità di adattamento dei territori e delle PMI. Una maggiore resilienza climatica delle imprese rappresenta infatti non solo un obiettivo ambientale, ma una condizione essenziale per la competitività del sistema produttivo, la tutela dell'occupazione e la sicurezza delle comunità locali.

Nell'individuazione delle priorità di finanziamento dovrebbe essere considerato l'impatto economico del rischio idrogeologico sulle aree produttive, sui distretti industriali e sulle piccole e medie imprese. Eventi alluvionali e fenomeni franosi determinano infatti non soltanto danni ambientali ma anche interruzioni delle attività economiche, perdita di competitività e riduzione della capacità produttiva dei territori.

Economia circolare

Le misure contenute nel decreto rappresentano un importante contributo al rafforzamento delle politiche di economia circolare. Perché tali interventi possano esprimere pienamente il loro potenziale, appare tuttavia

necessario affiancare alle misure di carattere impiantistico e autorizzativo una più ampia strategia di semplificazione e accompagnamento delle micro, piccole e medie imprese. La transizione verso modelli produttivi circolari richiede infatti un quadro normativo certo, proporzionato e accessibile, capace di valorizzare il ruolo delle PMI quali protagoniste dell'innovazione, del recupero delle risorse e della competitività sostenibile del sistema economico nazionale.

Negli ultimi anni il quadro normativo ambientale è cresciuto notevolmente per effetto delle politiche europee legate al *Green Deal*, all'economia circolare, alla responsabilità estesa del produttore, alla rendicontazione di sostenibilità, ai nuovi sistemi digitali di tracciabilità e agli obblighi informativi ambientali. Tali strumenti sono fondamentali per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali; tuttavia, il loro impatto organizzativo è consistente.

Accanto agli interventi di semplificazione procedurale, appare opportuno promuovere una maggiore certezza del quadro normativo e applicativo in materia di economia circolare. Per molte PMI che intendono investire nel recupero di materia, nell'impiego di materie prime seconde o nello sviluppo di modelli produttivi circolari, i principali ostacoli non derivano dalla disponibilità di tecnologie o competenze, ma dall'elevato grado di complessità interpretativa che ancora caratterizza istituti fondamentali quali i sottoprodotti, la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*), il riutilizzo dei materiali e la simbiosi industriale.

Semplificazioni nell’ambito della tracciabilità dei rifiuti

L'introduzione del RENTRI costituisce una delle principali innovazioni nella tracciabilità dei rifiuti e rappresenta un importante strumento di digitalizzazione e trasparenza. Affinché tale processo possa esprimere appieno il proprio potenziale, appare tuttavia opportuno accompagnarlo con ulteriori misure di semplificazione amministrativa rivolte alle micro e piccole imprese.

Nel caso delle micro e piccole imprese, la gestione degli adempimenti ambientali è frequentemente affidata a soggetti terzi specializzati, nello specifico, le associazioni imprenditoriali e delle loro società di servizi, che operano sulla base di una delega conferita dall'impresa.

A tale proposito si propone di valutare l'allineamento della cadenza di trasmissione dei dati dei FIR digitali alla periodicità prevista per le annotazioni del registro cronologico di carico e scarico, almeno per le imprese che si avvalgono di soggetti delegati ai sensi della disciplina RENTRI. Tale intervento consentirebbe una significativa riduzione degli oneri amministrativi senza determinare effetti negativi sulla tracciabilità dei rifiuti o sull'attività di vigilanza delle autorità competenti.

Conclusioni

Confartigianato e CNA esprimono una valutazione complessivamente positiva del decreto-legge, in particolare per le semplificazioni relative alle terre e rocce da scavo e per il rafforzamento della trasparenza nella *governance* dei sistemi di responsabilità estesa del produttore.

L’esame parlamentare può consolidare questi interventi e affrontare, al contempo, le criticità che continuano a incidere sull’attività delle micro e piccole imprese. In questa prospettiva, assumono particolare

rilievo la revisione dell'apparato sanzionatorio in materia di rifiuti, secondo criteri di proporzionalità ed effettiva offensività delle condotte, e la definizione di un quadro stabile e coerente per il trasporto marittimo.

L'accoglimento delle proposte emendative in calce consentirebbe di rafforzare la certezza delle regole e di coniugare l'efficacia del contrasto agli illeciti ambientali con la sostenibilità degli adempimenti per le imprese.

Proposte emendative

Emendamento

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 265, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito con il seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali ed internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose."

Trasporto dei rifiuti per via marittima

Motivazione

L'intervento normativo si inserisce nel contesto della disciplina relativa al trasporto dei rifiuti e, nello specifico, del trasporto di rifiuti effettuato per via marittima. Primario obiettivo è quello di semplificare quanto più possibile l'attività di trasporto di rifiuti per via marittima, siano essi prodotti in mare, su piattaforma offshore o su terra ferma. L'attuale formulazione dell'art. 265, comma 2, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che, ai fini del trasporto per via marittima, i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, anche ai fini della pericolosità, sono assimilati alle merci sino al 30 giugno 2024. Dal momento della scadenza del predetto termine, pertanto, ai fini del trasporto di tali rifiuti per via marittima consegue l'applicazione integrale della normativa in materia di trasporto di rifiuti di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006, sia in termini di tracciabilità documentale che in termini di oneri autorizzativi, con un conseguente aggravio (sia economico che operativo) per le imprese operanti nel settore. Sull'odierna disciplina in materia di trasporto marittimo si segnala che attualmente, il trasporto di rifiuti via mare risulta disciplinato da copiosa normativa di settore, la quale, in assenza di ulteriori aggravi autorizzativi, si considera comunque idonea ai fini di una corretta gestione di tali rifiuti nonché alla salvaguardia dell'ambiente. L'obiettivo specifico dell'intervento, infatti, è quello di consentire alle imprese navali operanti nel settore del trasporto di rifiuti di applicare la normativa

relativa al trasporto delle merci, peraltro già garante delle disposizioni su tracciabilità e sicurezza del trasporto, al fine di evitare l'aggravamento dei relativi adempimenti. In tal senso si rappresenta invero che l'attività di trasporto di rifiuti per via marittima è regolato, primariamente, dalla convenzione di Marpol la quale garantisce la sicurezza del trasporto di tutte le merci (anche quelle pericolose), comprendendo tra le merci anche i rifiuti quando questi sono trasportati da un luogo all'altro per via marittima. E inoltre, la gestione dei rifiuti pericolosi come merci pericolose è regolata dalla c.d. IMDG (*International Maritime Dangerous Goods*), ovverosia un codice di sicurezza internazionalmente riconosciuto per tali trasporti. Attualmente, le navi destinate ad operare nel commercio, che quindi possono indifferentemente trasportare merci o rifiuti come merci, devono necessariamente disporre di un certificato di classe rilasciato da una società di classificazione riconosciuta a livello internazionale. Tale classe viene assegnata a seguito di una verifica documentale e di una visita di conformità che viene ripetuta con cadenza periodica. Ciò posto, si segnala inoltre che un ulteriore aggravamento degli oneri autorizzativi in capo alle imprese di trasporto marittimo potrebbe escludere o compromettere il nostro Paese dalle rotte di tipologie di rifiuti fondamentali per il sistema produttivo nazionale, poiché costituenti materia prima per le numerose produzioni circolari. Per tale motivo, pertanto, si intende evitare l'inasprimento degli oneri in capo agli operatori di settore che potrebbe comprometterne la relativa posizione sul mercato.

Emendamento

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole da: "è punito" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".

Proporzionalità dell'apparato sanzionatorio in materia di rifiuti - Gestione di rifiuti non autorizzata

Motivazione

L'emendamento riconduce alla natura di contravvenzione l'ipotesi base di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, che il D.L. 116/2025 ha trasformato in delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena si applica oggi indipendentemente dalla concreta offensività della condotta e colpisce allo stesso modo irregolarità formali, come un'iscrizione scaduta o una comunicazione incompleta, e condotte realmente pericolose. Queste ultime restano punite con la reclusione dal comma 1-bis, che si applica quando dal fatto deriva un pericolo per le persone o per l'ambiente, o quando il fatto è commesso in siti contaminati. Si ristabilisce così un rapporto proporzionato tra gravità del fatto e risposta sanzionatoria.

Emendamento

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole da: "è punito" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro."

Proporzionalità dell'apparato sanzionatorio in materia di rifiuti - Gestione di rifiuti non autorizzata

Motivazione
L'emendamento mantiene per i rifiuti pericolosi un trattamento sanzionatorio più severo, raddoppiando l'ammenda, ma riconduce l'ipotesi base alla natura di contravvenzione. Oggi è un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni, introdotto dal D.L. 116/2025. La reclusione si applica indipendentemente dalla concreta offensività della condotta e colpisce allo stesso modo irregolarità formali di imprese regolarmente operanti e condotte realmente pericolose. Queste ultime restano punite con la reclusione dal comma 1-*bis*, nei casi di pericolo per le persone o per l'ambiente o di fatti commessi in siti contaminati. Si assicura così una graduazione proporzionata della risposta sanzionatoria.

Emendamento

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 256, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-*bis* alinea le parole ", primo periodo," sono soppresse.

Proporzionalità dell'apparato sanzionatorio in materia di rifiuti

Motivazione
L'emendamento coordina il comma 1-*bis* con la modifica al comma 1, che riconduce a contravvenzione anche l'ipotesi base relativa ai rifiuti pericolosi. Viene soppresso il riferimento al solo "primo periodo" del comma 1, così che le ipotesi aggravate si applichino a tutte le condotte di gestione non autorizzata, con rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le aggravanti sono il pericolo per le persone o per le matrici ambientali e i fatti

commessi in siti contaminati. La reclusione, più elevata per i rifiuti pericolosi, resta così riservata alle condotte effettivamente offensive, garantendo insieme la tutela dei beni protetti e la proporzionalità della sanzione.

Emendamento

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole "da quattromila a ventimila" sono sostituite dalle seguenti: "da duemila a diecimila";
b) i commi 2-*bis*, 4-*bis* sono soppressi;
c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale. La medesima pena si applica anche a chiunque nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chiunque fa uso di un certificato falso durante il trasporto."

Violazione degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari

Motivazione
Si tratta di un emendamento "radicale" (stralcio DL 116/2025 e ripristino disciplina previgente). L'emendamento interviene a ripristinare la disciplina previgente, ritenuta maggiormente coerente con i principi di proporzionalità, tipicità e ragionevolezza delle sanzioni amministrative in materia ambientale.

Le modifiche apportate dal DL 116/2025 hanno introdotto un significativo irrigidimento dell'apparato sanzionatorio, prevedendo:

- ✓ aumenti generali degli importi sanzionatori;
- ✓ l'introduzione della pena detentiva per la mancanza del formulario di identificazione dei rifiuti nei trasporti di rifiuti pericolosi, anche in assenza di dolo;
- ✓ la sospensione obbligatoria della patente anche nei confronti di soggetti che non svolgono attività di trasporto;
- ✓ la sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali anche per i produttori di rifiuti non iscritti allo stesso Albo;
- ✓ obblighi di confisca del mezzo impiegato anche in caso di violazioni meramente formali.

Tali previsioni risultano sproporzionate rispetto alla natura delle condotte sanzionate – spesso meramente formali o burocratiche – e generano effetti distorsivi a carico delle imprese, soprattutto per i meri produttori di rifiuti che non effettuano trasporto.

L'emendamento propone pertanto lo stralcio integrale delle modifiche introdotte dal DL 116/2025 e il ripristino del testo precedente, mantenendo l'impianto sanzionatorio vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Tale scelta salvaguarda gli obiettivi di tutela ambientale senza introdurre pene sproporzionate e dannose per il tessuto produttivo.

Emendamento

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, all'articolo 15, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

*"*3-*bis*. In deroga ai termini di cui al comma 3, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le società di servizi da esse costituite, che operano in nome e per conto delle imprese associate su espressa delega scritta, sono autorizzate a trasmettere i dati relativi ai formulari di identificazione del rifiuto (FIR) con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del trasporto, in analogia con le tempistiche previste per l'annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1.

3-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si provvede all'aggiornamento delle modalità operative e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 21, al fine di garantire l'adeguamento dei sistemi informatici e l'interoperabilità per la trasmissione dei dati secondo le scadenze di cui al comma 1."

Semplificazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti

Motivazione

Il presente emendamento risponde alla necessità di razionalizzare e semplificare l'adempimento amministrativo legato alla tracciabilità digitale dei rifiuti per le Associazioni imprenditoriali e società di che operano su delega delle imprese.

L'attuale formulazione dell'articolo 15 del DM n. 59/2023 consente alle Associazioni delegate una tempistica su base mensile per la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico, analoga flessibilità non è esplicitamente prevista per i dati dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR) digitali.

La proposta emendativa mira, pertanto, a sanare questo disallineamento, introducendo il comma 3-bis all'articolo 15 del citato Decreto. La disposizione consente alle Associazioni di categoria e alle loro società di servizi di trasmettere i dati dei FIR digitali con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo a quello del

trasporto), uniformando tale adempimento alla tempistica già consolidata e normata per i registri di carico e scarico.
La misura non inficia in alcun modo l'efficacia del controllo ambientale: i dati dei FIR digitali continuano a essere tracciati e registrati all'origine dall'operatore logistico e rimangono a disposizione delle autorità competenti. L'emendamento introduce esclusivamente una necessaria flessibilità nella fase di consolidamento e trasmissione informatica centralizzata da parte dell'intermediario delegato.
Infine, il comma 3-*ter* prevede una clausola attuativa di sessanta giorni che impegna la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a adeguare i decreti direttoriali e le specifiche tecniche (interfacce API e tracciati di interoperabilità), garantendo una transizione digitale fluida, priva di anomalie informatiche e coerente con i principi dello Statuto delle Imprese.

Emendamento

Articolo 2.
(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:
"ivi compresi interventi preventivi di adattamento climatico e di incremento della resilienza territoriale finalizzati alla riduzione del rischio derivante da siccità, alluvioni, ondate di calore, erosione del suolo e carenza idrica".

Misure per il rafforzamento della prevenzione del rischio climatico

Motivazione
Il decreto introduce strumenti importanti per la gestione delle conseguenze degli eventi climatici e per l'accelerazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Risulta tuttavia opportuno rafforzarne l'orientamento verso la prevenzione. In un contesto caratterizzato dalla crescente frequenza di eventi climatici estremi, la resilienza territoriale dovrebbe diventare un obiettivo strutturale delle politiche ambientali, promuovendo il coinvolgimento delle comunità locali, delle imprese e dei soggetti scientifici nella programmazione degli interventi. Investire nella prevenzione significa ridurre i costi economici, sociali e ambientali che derivano dalla gestione delle emergenze.

Ad oggi la spesa pubblica rimane fortemente concentrata sulla gestione delle conseguenze degli eventi estremi, mentre risulta ancora limitato il sostegno alle misure preventive. Una quota delle risorse previste dovrebbe essere destinata a interventi che aumentino la resilienza del territorio prima che il danno si produca.